



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 37 DEL 17.05.2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Letto il decreto legge del 23.02.2020 n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultima la n. 48 del 17 maggio 2020 e relativi allegati;

Viste le proprie ordinanze n. 15 del 08.03.2020, n. 19 del 10.03.2020, n. 20 del 12.03.2020, n. 21 del 17.03.2020, n. 22 del 18.03.2020, n. 25 del 24.03.2020, n. 26 del 28.03.2020, n. 27 del 2 aprile 2020, n. 29 del 13.04.2020, n. 32 del 03.05.2020, la n. 33 del 04.05.2020 e la n. 34 del 09.05.2020;

Visti i propri Avvisi e Comunicati del 09.03.2020, del 13.03.2020, del 22.03.2020, del 23.03.2020, del 26.03.2020, del 08.04.2020, del 20.04.2020, del 22.04.2020 e del 23.04.2020;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente.
4. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.
5. È consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n. 18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa.
6. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.
7. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
8. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
9. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nel territorio comunale, fino al 2 giugno 2020, è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
 - ✓ di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino (sep@aslavellino.it), al Comune di Montella nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
 - ✓ di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
 - ✓ di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - ✓ di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 - ✓ in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino (sep@aslavellino.it) e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.

10. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all'Unità di Crisi Regionale (tf.covid19@pec.regione.campania.it), istituita con DPGRC n. 45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgono di detti servizi per accedere al territorio comunale.
11. La sospensione delle attività presso Ludoteche, Scuole di Musica e ogni altra attività educativa e didattica fino alla data del 14 giugno 2020.
12. La chiusura della Biblioteca Comunale fino alla data del 31 maggio 2020.
13. La chiusura di teatri e musei presenti sul territorio comunale fino alla data del 14 giugno 2020.
14. La sospensione di eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato fino alla data del 14 giugno 2020.
15. La chiusura delle Palestre, delle piscine, delle Scuole di Danza e Scuole di Ballo presenti sul territorio Comunale fino alla data del 24 maggio 2020.
16. La sospensione del mercato settimanale fino alla data del 31 maggio 2020.
17. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali da parte dell'utenza esterna fino alla data del 31 maggio 2020. L'utente esterno potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori, contattando preventivamente i relativi Responsabili al seguente recapito telefonico 0827 609006 oppure inoltrando apposita mail.
18. La sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. Fatte salve le vigenti disposizioni statali di settore, nelle more della definizione delle Linee guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, sono consentite le attività sportive, anche agonistiche, purché in assenza di pubblico, svolte in strutture autorizzate all'aperto su ampi spazi (equitazione, ippica, tennis, ginnastica, pattinaggio), nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle federazioni, associazioni, circoli o strutture e validate dall'Unità di crisi regionale.
19. La sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e circoli privati fino alla data del 14 giugno 2020.
20. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. "*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*" fino alla data del 31 maggio 2020.
21. L'accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
22. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate fino alla data del 31 maggio 2020.
23. La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 2 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.
24. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 24 maggio 2020.
25. Sono consentite, a far data dal 18 maggio 2020, le funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
26. Per i riti funebri è consentito, fino alla data del 31 luglio 2020, ai soli familiari del defunto l'accesso all'abitazione dello stesso nonché la partecipazione alla cerimonia di sepoltura della salma presso il cimitero comunale, con il divieto di ogni forma di assembramento e con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine).
27. È consentita, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n. 1 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020, che si allega alla presente.

28. È consentita, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n. 2 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020, che si allega alla presente.
29. È consentito ai bar, a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'esercizio dell'attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all'interno dell'esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n. 3 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020, che si allega alla presente.
30. Ferma la possibilità di esercizio dell'attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), è consentita, a far data dal 21 maggio 2020, la ripresa delle attività di ristorazione *in loco*, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n. 3 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020, che si allega alla presente.
31. Al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, per il periodo dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività di cui al precedente punto 27 è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.
32. È fatto obbligo agli esercenti di dare ampia e piena conoscibilità ai lavoratori, ai tirocinanti e agli utenti del contenuto dei Protocolli di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 di cui ai citati allegati n. 1, n. 2 e n. 3 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

DISPONE

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it.
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore III Tecnico, al Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo – Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unità di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco, ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Montella.

Dalla residenza municipale li 17 maggio 2020

Il Sindaco
Dott. Rizieri Buonopane

